

# COMUNE DI VICOLUNGO

## Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 20

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 232, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 E SS.MM. ED ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ART. 233 BIS, COMMA 3, D.LGS. 267/2000.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 14,45 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	x	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore		x
		totali	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile ha determinato un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, D. Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018;

VISTO l'art. 232 (Contabilità economico-patrimoniale) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede:

- comma 1 "Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- comma 2 "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale (...). Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011".

### CONSIDERATO CHE

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 25/11/2020 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ha abrogato e sostituito il decreto del 11/11/2019 concernente "le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31/12/2019 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019";

- il suddetto decreto così riporta:

*...omissis ...*

*"La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art 233-bis, comma 3, del TUEL. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art.232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:*

- a. il conto economico;
- b. l'allegato h) concernente i costi per missione;
- c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

La trasmissione alla BDAP di tali documenti non è coerente con la decisione di non tenere la contabilità economico patrimoniale e determina segnalazioni di errore da parte della BDAP. Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli esercizi precedenti hanno adottato la contabilità economico patrimoniale possono continuare a redigere gli schemi di bilancio con le stesse regole.

Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli esercizi precedenti, in attuazione dell'art 232, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, hanno predisposto la situazione patrimoniale con modalità semplificate, possono decidere di avviare la contabilità economico patrimoniale. La delibera di giunta concernente la decisione di tenere la contabilità economico patrimoniale è trasmessa alla BDAP."

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

DATO ATTO che la popolazione residente del Comune di Vicolungo, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

RITENUTO, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi, di aderire alla facoltà di non adottare la contabilità economico - patrimoniale per questo Ente precisando comunque che, in sede di rendiconto, dovrà essere redatta una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs.n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge

#### DELIBERA

1 - DI AVVALERSI, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dalla Legge 19 dicembre 2019 n.157, di non adottare la contabilità economico - patrimoniale dando comunque atto che, in sede di rendiconto, dovrà essere redatta una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, del 10 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 25/11/2020 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;

2 - DI AVVALERSI, di conseguenza, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato;

3 - DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio e all'organo di revisione economico-finanziaria;

4 - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

**F C**

Il responsabile del servizio economico-finanziario:  
(F. Moretti) F.to

Attestazione di copertura finanziaria:  
(F. Moretti) \_\_\_\_\_

Il Responsabile dei Servizi Demografici:  
(A. Pezzana) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:  
(M. Vicenzi) \_\_\_\_\_

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:  
(G. Regis) \_\_\_\_\_

Vicolungo, 24 marzo 2021

**F** = favorevole  
**C** = contrario

Il Sindaco  
(Marzia Vicenzi)

Il Segretario Comunale Supplente  
(Francesco Lella)

F.to

F.to

Pubblicazione n. ....103.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il .....13 APR 2021..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 13 APR 2021

Il Segretario Comunale Supplente  
(dott. Francesco Lella)

F.to

Copia conforme all'originale

Vicolungo, .....  
13 APR 2021

Il Segretario Comunale Supplente  
(dott. Francesco Lella)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data \_\_\_\_\_ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale Supplente  
(dott. Francesco Lella)